



TRIBUNALE DI BOLZANO
LANDESGERICHT BOZEN



PROCURA DI BOLZANO
STAATSANWALTSCHAFT BOZEN



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
BOLZANO
RECHTSANWALTSKAMMER
BOZEN



OSSERVATORIO NAZIONALE
SUL DIRITTO DI FAMIGLIA
AVVOCATI DI FAMIGLIA
SEZIONE DI BOLZANO

Prot. N° <i>A/21/2018</i>
- 6 SET 2018
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLZANO AUSSCHUSS DER RECHTSANWALTSKAMMER BOZEN

m_dg - 02100802207		
TRIBUNALE DI BOLZANO LANDESGERICHT BOZEN		
- 6 SET 2018		
N. PROT. <i>2004/U/2018</i>		
Funzione	Macroattività	Attività

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

**TRIBUNALE di BOLZANO, PROCURA di BOLZANO, CONSIGLIO
ORDINE AVVOCATI di BOLZANO e OSSERVATORIO
NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA - AVVOCATI DI
FAMIGLIA - SEZIONE di BOLZANO
IN MATERIA DI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL
MANTENIMENTO DEI FIGLI**

I. Premessa.

Il presente protocollo di intesa tra Tribunale di Bolzano, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano e Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia - Avvocati di famiglia – Sezione di Bolzano in materia di famiglia nasce dall'esigenza condivisa tra magistrati e avvocati di aggiornare il precedente Protocollo del Tribunale di Bolzano in materia di mantenimento dei figli e spese straordinario adottato nel 2010.

Il Protocollo di intesa si pone l'obiettivo di prevenire i contrasti tra i genitori attraverso l'indicazione di linee guida da seguire nella determinazione del contributo al mantenimento per i figli e nell'individuazione delle spese straordinarie per i figli minorenni ovvero maggiorenni non economicamente autosufficienti e/o portatori di handicap, e di ridurre o quanto meno limitare i contrasti che spesso insorgono tra le parti quando, a seguito di un provvedimento giudiziario che impone ai genitori la contribuzione alle spese straordinarie per i figli, la mancata dettagliata specificazione delle stesse e la difficoltà ad inserire o meno un determinato esborso nella categoria delle spese straordinarie determinano l'aumentato ricorso all'azione esecutiva per il recupero del relativo esborso.

Il presente protocollo risponde in tal modo all'esigenza di ridurre il contenzioso e di garantire la prevedibilità delle decisioni.

Senza che il presente Protocollo possa avere la pretesa di costituire una esaustiva ricognizione dei principi applicabili in materia di determinazione del mantenimento dei figli e di ricomprendere un elenco esaustivo di tutte le spese sussumibili nella categoria delle spese straordinarie, valgono in via di premessa i seguenti principi generali.

II. Determinazione dell'entità del contributo per i figli

A. Determinazione del reddito al netto delle imposte dirette

Al fine di determinare l'entità del contributo al mantenimento viene considerata in primo luogo la dichiarazione dei redditi di ciascun genitore, ed in particolare, il rispettivo reddito fiscale conteggiato al netto delle imposte dovute.

Questo è rappresentato dal reddito complessivo imponibile, al netto degli oneri deducibili e delle imposte dovute (imposta IRPEF netta ordinaria, addizionale regionale all'IRPEF, addizionale comunale all'IRPEF).

Sempre ai fini della determinazione del contributo verranno altresì tenuti in considerazione anche tutti i redditi – percepiti da entrambe le parti – che non si evincono direttamente dalla dichiarazione dei redditi o che sono stati inseriti in quadri diversi e non sono riportati nell'attuale rigo RN1, ossia:

- redditi non soggetti a dichiarazione o che non hanno rilevanza fiscale (ad. es. rendite INAIL, indennità di mobilità, assegno di maternità, assegni familiari e assegno per nucleo familiare, assegno regionale, maggiorazione sociale, pensione di invalidità, assegno di collaborazione ad attività di ricerca, borse di studio riconosciute esenti)
- redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta definitiva (ad es. interessi, dividendi, ed utili di società di capitali ed enti commerciali)
- redditi derivanti da associazioni sportive dilettantistiche in quanto esenti fino al 7.500,00€ e con ritenuta a titolo di imposta definitiva sull'esubero
- redditi a tassazione autonoma o soggetti a diversa tassazione che come tali formano massa autonoma e non si trovano nel reddito complessivo imponibile (attuale rigo RN1) (ad es. redditi di impresa o di lavoro autonomo assoggettati a regime forfettario, redditi a tassazione separata se non inseriti nel regime ordinario (TFR, plusvalenze per cessione di terreni edificabili, indennità percepite da professionisti sportivi al termine dell'attività sportiva, redditi percepiti da eredi/legatari per beni/attività del defunto ecc.)
- attività finanziarie o patrimoniali detenute all'estero (attuale quadro RW)

Se il reddito viene ricavato dal modello CUD, dallo stipendio annuale complessivo viene dedotto l'importo trattenuto dal datore di lavoro a titolo di imposta (ritenute), così come le addizionali regionali e comunali se dovute; e valgono, inoltre, in quanto compatibili, i criteri sopra indicati.

L'importo annuo così conteggiato viene diviso per 12 al fine di ottenere l'importo medio mensile.

All'inizio del procedimento vengono richieste alle parti le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, al fine di evincere elementi di paragone; se il processo dura a lungo, devono essere prodotte anche le successive dichiarazioni.

Quale ulteriore criterio per la determinazione del contributo al mantenimento è da tenere in considerazione il patrimonio di ciascun genitore (proprietà immobiliari, risparmi, beni mobili di valore, ecc.).

In caso di recente cambiamento di lavoro, nell'accertamento vengono prese in considerazione le buste paga; ne deve essere esibito il maggior numero possibile, così da coprire un periodo di tempo più ampio possibile.

Quando la dichiarazione dei redditi non pare rispecchiare l'entità del reddito effettivo e, comunque, quando occorre valutare la consistenza di altre poste patrimoniali (immobili, partecipazioni societarie, ecc.), può essere opportuno assumere una consulenza tecnica sulla potenzialità di reddito e/o situazione patrimoniale del genitore.

Se vi è la richiesta di detrarre un debito quale posta negativa rispetto all'accertata disponibilità mensile, va verificato quando la posizione debitoria si è aperta e per che cosa è stato contratto il debito.

Nella determinazione del contributo al mantenimento rilevano anche gli importi pagati dalla mano pubblica al nucleo familiare.

Anche l'assegnazione della casa familiare deve essere tenuta in considerazione nella fissazione del contributo al mantenimento (in relazione, ad es., al risparmio del canone di locazione per uno dei genitori e alla necessità di pagamento del canone di locazione per l'altro genitore).

Nella determinazione del contributo viene considerata anche la durata della permanenza dei figli presso ciascun genitore, la cui richiesta non dovrà mai costituire un mero pretesto al fine di un aumento/riduzione/cancellazione del contributo.

B. Durata del contributo al mantenimento - Indipendenza economica dei figli

L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, bensì perdura finché i figli non abbiano raggiunto l'indipendenza economica, ovvero siano stati posti nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficienti, senza averne però tratto utile profitto per loro colpa o per loro scelta.

Nell'ipotesi in cui i figli, una volta raggiunta l'autonomia economica, la perdano (ripresa degli studi, perdita del posto di lavoro) hanno tutt'al più la possibilità di far valere nei confronti di entrambi i genitori il diritto agli alimenti ex art. 433 e ss. c.c., ma non rivive l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei medesimi.

L'obbligo di versare l'assegno per il mantenimento del figlio non cessa nel caso in cui il medesimo inizi un apprendistato e percepisca quindi uno stipendio regolare. Tuttavia, può essere chiesta o concordata la riduzione, o addirittura l'eliminazione in caso del raggiungimento della maggiore età, dell'assegno al mantenimento qualora il trattamento economico dell'apprendista, per la sua entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto, garantisca al medesimo l'autosufficienza economica, da valutarsi anche alla luce delle condizioni economiche della famiglia.

Sui figli incombe l'obbligo di proseguire negli studi o nell'apprendistato con diligenza, costanza e solerzia; il superamento del regolare periodo di studio, di uno o due anni – nel permanere dei sopra ricordati presupposti – non autorizza l'interruzione dei pagamenti.

Se i figli, aventi diritto al mantenimento, proseguono negli studi scolastici, in quelli universitari o nell'apprendistato con tempi maggiori rispetto a quelli curricolari a causa delle pressioni psichiche che si accompagnano alla separazione o in generale a causa dei problemi familiari, questo può essere tenuto in debito conto dal giudice.

Non appena i figli abbiano concluso una formazione da loro stessi scelta, essi devono impegnarsi attivamente per trovare un lavoro e tale impegno dovrà essere dimostrato.

Una volta che i figli abbiano concluso la formazione scelta e percepiscano un proprio reddito, vivendo tuttavia ancora con uno dei genitori, questi ultimi non sono più obbligati a provvedere al loro mantenimento; i figli conviventi con la madre o con il padre, per contro, devono contribuire al bilancio e alla comune vita familiare, secondo quanto disposto dall'art. 315bis, comma 4, c.c.

A condizione che non sussista una situazione di bisogno, eventuali lavori stagionali dei figli non autorizzano una riduzione o un'interruzione del contributo al mantenimento previsto.

C. Spese straordinarie.

1. Premessa.

L'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori intende garantire pari diritti e doveri e pari dignità dei genitori nei confronti dei figli.

Ciò comporta che i genitori devono collaborare attivamente nell'interesse dei figli e che, ai sensi di legge, hanno l'obbligo di decidere insieme le questioni di particolare importanza per i figli, indipendentemente dal fatto che ad esse consegua una spesa sia essa di carattere ordinario o straordinario.

2. Criteri di individuazione e determinazione.

La individuazione del carattere straordinario delle spese discende dal concetto logico ancor prima che giuridico, che esse non attengono alla sfera del mantenimento quotidiano ordinario bensì riguardano eventi e circostanze particolari, imprevedibili o eccezionali, ovvero spese rilevanti ed esorbitanti dalla ordinaria sfera quotidiana.

Le spese straordinarie non sono e non possono mai ritenersi ricomprese nell'assegno periodico di mantenimento ordinario e/o nel mantenimento diretto

Un tanto premesso e precisato è bene evidenziare che le spese straordinarie sono in generale caratterizzate dai seguenti criteri:

- a) temporale: spese dipendenti da eventi imprevedibili o da fatti, situazioni, scelte di carattere eccezionale ovvero spese periodiche, ma non fisse
- b) quantitativo: eccedenti il mantenimento ordinario per onere della spesa
- c) funzionale: spese necessarie o opportune ed utili, in quanto mirano a realizzare interessi primari o comunque rilevanti della persona, fatta esclusione per quelle meramente voluttuarie

Ciò significa che la previa concertazione in ordine alle spese straordinarie, pur essendo necessaria ai fini dei rapporti genitoriali, secondo l'attuale orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass. 2127/2016, 4182/2016, 2467/2016), seguito anche dal Tribunale di Bolzano, non potrà pregiudicare la ripetibilità delle stesse nei seguenti casi: quando la spesa sia di interesse per i figli e quando le condizioni economiche dei genitori consentono l'esborso.

In tali casi, la spesa straordinaria anticipata da un genitore sarà considerata comunque ripetibile, indipendentemente dall'intervenuto previo accordo tra i genitori, fermo restando che la mancata

comunicazione e confronto sul punto, in caso di comportamento non coerente al principio dell'affidamento condiviso come sopra ricordato, potrà costituire motivo di sanzione o di valutazione con riguardo al rapporto genitoriale.

Invero, quanto alla necessità della previa concertazione delle spese straordinarie, ai fini della loro ripetibilità, va preso atto dell'orientamento ormai costante della Corte di Cassazione secondo cui non esiste l'obbligo del genitore di concordare le spese straordinarie con l'altro in via preventiva, ferma comunque la necessità di decidere insieme le questioni di maggiore interesse per la prole. Se il rimborso è negato, il Giudice valuta la rispondenza della spesa all'utilità per il figlio tenendo conto delle condizioni economiche dei genitori (cfr. Cass. n. 2127/2016, 4182/2016 e 2467/2016).

I predetti criteri possono essere in linea di massima ritenuti sussistenti, con la conseguenza che le spese straordinarie dovranno essere comunque sostenute anche dal genitore che non dà il proprio consenso, nei seguenti casi:

- quando si tratta di attività relative al tempo libero dei figli (corsi, attività sportive con relativa attrezzatura), che erano state già accordate in costanza di matrimonio o di convivenza;
- quando si tratti di cure mediche che erano usuali quando la famiglia era unita (ad es. trattamenti presso medici privati anziché presso strutture sanitarie pubbliche); utilizzo di prodotti omeopatici;
- quando le spese straordinarie derivano da una decisione presa in precedenza e sono pertanto in quel momento note ai genitori o potevano comunque esserlo; ad esempio le spese per la prima comunione (compreso il vestito ed il pranzo ove vi partecipino entrambe le famiglie) che sono da ricondurre alla decisione relativa all'educazione religiosa dei figli; le spese per il ballo di maturità e il viaggio per la maturità in base al tipo di formazione dei figli;

il tutto ovviamente se ed in quanto tali spese siano ancora sostenibili economicamente in relazione alle condizioni economiche dopo la separazione/divorzio.

È comunque consigliabile concordare preventivamente le spese straordinarie da affrontare, per evitare successivi procedimenti contenziosi.

Gli importi dovuti a titolo di mantenimento dei figli non possono essere compensati con alcuna altra spesa sostenuta dal genitore obbligato, anche se in favore del figlio o del coniuge.

Le parti avranno cura di specificare e documentare negli atti introduttivi particolari esigenze di spesa dei figli, di talché il Presidente e i Giudici ne possano tenere conto nel provvedimento da emettere.

Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.

3. Macroaree di spese straordinarie

Senza pretesa alcuna che l'elenco possa avere valore esaustivo delle voci di spesa, vengono previste le seguenti **macroaree di spese straordinarie** con relativa disciplina.

1) Spese mediche nella misura non coperta dal Servizio Sanitario Pubblico e richieste dal pediatra/medico di base, ivi comprese le spese farmaceutiche con prescrizione medica, protesiche e terapeutiche, nonché quelle dentistiche e ortodontiche; in dette spese vanno compresi tutti i ticket delle prestazioni sanitarie; spese per occhiali da vista;

2) Spese scolastiche: rette, imposte e costi di iscrizione all'asilo nido (anche "Tagesmutter") ed infantili nonché alle scuole di ogni grado, rette e tasse universitarie, corsi di specializzazione e master; libri di testo; alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli; spese per gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private; attrezzature scolastiche o didattiche particolarmente onerose (ad es. computer); cartella scuola inizio anno scolastico; attrezzatura tecnica specifica; spese di trasporto da e per la sede universitaria;

3) Spese extrascolastiche: spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago e pertinenti attrezzature ed abbigliamento; centro ricreativo estivo e gruppo estivo; soggiorni estivi, di studio, sportivi; spese per il conseguimento della patente; spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione dei figlio; viaggi e vacanze trascorse autonomamente dal figlio;

La possibilità di ricondurre le spese per babysitter, per prescuola e doposcuola, nonché per l'accompagnamento psicologico dei figli (ove prescritto dal medico di base/pediatra) alle spese straordinarie, va valutata caso per caso, alla luce sia dei motivi che rendono necessario l'esborso, sia della misura dell'assegno di mantenimento stabilito nonché in base alle circostanze che sono state considerate nella determinazione del medesimo.

Eventuali borse di studio conferite per determinati fini sono da imputare in primo luogo per le rispettive finalità (pagamento tasse scolastiche, acquisto di materiale didattico, copertura dei costi per la permanenza in collegio o per il soggiorno nei luoghi di studio), ancorché le parti avessero concordato che eventuali contributi pubblici erogati andassero integralmente a favore di uno dei genitori.

4. Non sono da considerare spese straordinarie e sono quindi contemplate nell'assegno di mantenimento o nel mantenimento diretto, le spese per

- vitto, alloggio, utenze abbigliamento, cura ed igiene personale del figlio;
- attività del tempo libero intraprese dal figlio da solo (ad es. cinema, feste ed eventuali regali, attività conviviali) o con il genitore collocatario;
- mensa scolastica;
- medicinali da banco
- spese per trasporto urbano (ad. es. "ABO+" per alunni)
- spese per uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
- ricarica cellulare

In caso di collocamento paritetico dei figli presso ciascun genitore, qualora non sia previsto alcun assegno perequativo, alcune spese normalmente contemplate nell'assegno di mantenimento (quali, ad esempio, le spese per vestiario, quelle per gite scolastiche senza pernottamento, ecc.) sono da sostenere da entrambi i genitori, in proporzione alle loro capacità economiche.

Se il genitore non convivente non tiene fede ai propri impegni di tenere con sé il figlio nei fine settimana o nelle ferie in misura considerevole, può essere chiesto l'aumento dell'assegno di mantenimento poiché anche alla concordata o disposta assistenza diretta può essere riconosciuta valenza economica.

Le spese per l'alloggiamento dei bambini e degli adolescenti in residenze scolastiche risultano assunte in molti casi quasi interamente dal settore pubblico.

Qualora la famiglia sia tenuta a finanziare solamente un importo residuo di esigua entità per l'alloggiamento, questo andrà a carico del genitore collocatario, in quanto le spese del medesimo per il vitto e l'alloggio del figlio (e in minima parte anche le spese per il bilancio domestico) diminuiscono per effetto della permanenza in residenza.

Se, tuttavia, le spese che la famiglia sia tenuta effettivamente a corrispondere per l'alloggiamento presso la residenza raggiungono notevole entità, le spese di alloggio andranno ripartite fra i genitori a titolo di spese straordinarie; in tale ipotesi, ove ricorrano giusti motivi in concreto, potrà ridursi lievemente il contributo ordinario.

Riguardo alle spese universitarie, nel caso di figli studenti "fuori sede", è consigliato prevedere che il contributo al mantenimento debba essere versato direttamente al figlio. A seconda di quanto spesso il figlio si trattenga ancora nella originaria dimora, può essere tuttavia necessario mantenere l'obbligo di versare un contributo al genitore presso il quale il figlio prevalentemente risieda quando non si trova nella sede universitaria (fine settimana, ferie, ecc.).


III. Considerazioni conclusive.

Il presente Protocollo sarà aggiornato in caso di necessità, modifiche legislative o novità giurisprudenziali rilevanti che dovessero intervenire nella materia oggetto delle presenti linee guida.

Bolzano, 6 settembre 2018

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dott.ssa Elsa Vesco




PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO

Dott. Giancarlo Bramante



PRESIDENTE ORDINE DEGLI AVVOCATI

Avv. Dott. Elohim Rudolph Ramirez



PRESIDENTE OSSERVATORIO NAZIONALE
SUL DIRITTO DI FAMIGLIA - SEZIONE DI BOLZANO

Avv. Dott.ssa Isabel Brunner

